



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 37 del 9-12-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla [redacted].

L'anno 2009 addì Novi del mese di Dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Vox Elisabetta - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto l'art. 28 L.R. n. 1/2008;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

In data 13.5.2008 il Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], esercente attività di impiantista per la lett. A art. 1 ex L. 46/90, instaurava rapporto di associazione in partecipazione con il Responsabile Tecnico, Ing. [REDACTED], per lo svolgimento dell'attività di cui alle lett. B, F, G ex L. 46/90, regolarmente denunciato al R.I.;

In data 10.7.2008, l'Ufficio del R.I. comunicava alla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Lecce, la denuncia di inizio agguinzione attività della Ditta [REDACTED]

- in data 24 novembre 2008, la C.P.A. di Lecce, con nota n. 6846, accusata in ricezione in data 17.12.2008, contestava al Sig. [REDACTED] i requisiti artigiani in quanto si avvaleva del Responsabile Tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui alle lett. B,F,G dell'art. 1 ex L. 46/90, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della L. 443/85, assegnando un termine di 30 gg. per le controdeduzioni;

- in data 7 gennaio 2009, la CPA di Lecce, riceveva le richieste controdeduzioni deducendo che non potevano ignorarsi gli art. 2 della ex L. 46/90 e 3 del D.M. 37/2008, che prevedeva e prevede il responsabile tecnico preposto, in caso di mancanza del possesso dei requisiti tecnico professionali da parte del titolare. Prende inoltre in considerazione quanto deliberato da questa Commissione Regionale con atto n. 1 del 2.9.2007, relativamente al mantenimento dell'iscrizione in Albo delle imprese esercenti attività di installazione impianti mediante contratto di associazione in partecipazione, facendo formale richiesta di audizione;

- in data 5.2.2009, il sig. [REDACTED], con l'avv. [REDACTED], venivano ascoltati in Commissione ed in quella sede, si richiedeva alla ditta la presentazione della documentazione fiscale per stabilire la prevalenza dell'attività artigiana;

- in data 26.3.2009, la C.P.A. deliberava la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane della ditta ricorrente, in quanto non aveva esibito la prescritta documentazione e ribadiva le motivazioni di cui alla contestazione dei requisiti, comunicandone l'esito all'interessato con nota n. 2042 del 30.3.2009, accusata in ricezione in data 3.4.2009;

- in data 27.5.2009, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, motivando in fatto che la Commissione non aveva tenuto in nessun conto quanto esplicitato in sede di audizione, in diritto che la questione relativa al possesso dei requisiti era stata chiarita con deliberazione n. 1/2008 di questa Commissione, e che sia la ex L. 46/90 prima che il D.M. 37/2008 poi, prevedono la possibilità della immedesimazione del responsabile tecnico qualora il titolare dell'impresa non sia in possesso dei requisiti richiesti;

- con nota n. 045/4123 del 12.10.2009, l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione chiedeva al Sig. [REDACTED] documentazione fiscale comprovante la prevalenza dell'attività artigiana;

- in data 9.11.2009, veniva trasmessa la richiesta documentazione;

RITENUTO CHE:

- che l'art. 2 della legge 443/85 recita testualmente "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo";

- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CRA, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporsi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L. 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.

- I criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati, in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;

- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

- Risulta in atti documentazione fiscale comprovante la prevalenza dell'attività artigiana rispetto all'attività svolta col responsabile tecnico, che risulta avere un'incidenza del 7,15% per il 2008 e 21,21 per il 2009;

Verba e condivisa la relazione istruttoria;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso del [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

